

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE:

**Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici
giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la
definizione del contenzioso pendente**

CAPO I
(Riforma della disciplina della magistratura onoraria).

Art. 1
(Disciplina della magistratura onoraria).

1. Nel regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 dopo il Titolo II è inserito il seguente:

“Titolo III Bis
Capo I
Della magistratura onoraria

Art. 84 bis
(Magistrati onorari)

Possono essere addetti agli uffici giudiziari, previo decreto del Ministro della giustizia su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura magistrati onorari in numero non eccedente le cinquemilaseicento unità relativamente agli uffici giudicanti e non eccedente le duemilacenti unità relativamente agli uffici requirenti. Con il medesimo decreto è individuato il numero di incarichi conferibili per ciascun ufficio giudiziario.

L’incarico di magistrato onorario determina solo la costituzione di un rapporto di servizio onorario e non costituisce in nessun caso un rapporto di pubblico impiego.

Ai magistrati onorari di cui al comma 1 sono assegnati i compiti di cui all’articolo 84-undecies con i provvedimenti tabellari o comunque organizzativi degli uffici.

Art. 84-ter
(durata dell’incarico e modalità di conferimento)

I magistrati onorari sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata

su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

L'incarico di magistrato onorario ha durata quadriennale e può essere rinnovato per due ulteriori quadrienni a seguito ogni volta di un giudizio di idoneità all'ulteriore svolgimento della funzione onoraria espresso dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario nella composizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, previa eventuale audizione dell'interessato, sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. La durata di ciascun incarico è prorogata di un pari periodo in caso di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio.

L'incarico di magistrato onorario cessa al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 84-quater

(Requisiti per il conferimento dell'incarico)

Per la nomina è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) esercizio dei diritti civili e politici;
- c) idoneità fisica;
- d) età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessanta anni;
- e) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
- f) laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso di studi di durata legale non inferiore a quattro anni;

g) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza e non aver subito sanzioni disciplinari superiori all'ammonimento;

h) essere cessato dal servizio all'atto dell'assunzione dell'incarico nel caso di rapporti di impiego con pubbliche amministrazioni;

i) non aver svolto funzioni di magistrato onorario negli otto anni precedenti all'incarico onorario cui si concorre;

l) conoscere la lingua tedesca o francese, oltre quella italiana, in caso di partecipazione alla assegnazione di incarichi di magistrato onorario rispettivamente negli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano e nel territorio della regione Val d'Aosta. Per la valutazione in ordine al possesso di detto requisito si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Costituisce titolo di preferenza per l'ammissione al tirocinio in qualità di magistrato onorario l'aver svolto una delle seguenti funzioni nell'ordine indicato, tenuto conto, per ciascuna di esse, del numero di anni di effettivo servizio:

a) di magistrato ordinario o di magistrato militare;

b) di magistrato onorario;

c) di avvocato, di notaio o avvocato dello Stato;

d) di docente di ruolo dell'Università;

e) di dirigente nella pubblica amministrazione;

f) di funzionario della pubblica amministrazione o di ufficiale di polizia giudiziaria con rapporti di impiego costituiti a seguito di concorsi per la partecipazione ai quali era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso di studi di durata legale non inferiore a quattro anni.

A parità di titolo, e per i candidati in possesso della sola laurea in giurisprudenza, costituisce ulteriore titolo di preferenza:

1) avere conseguito il diploma presso una delle scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

2) avere conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

3) avere conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

4) avere conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza con la votazione più elevata;

5) l'essere più anziano di età.

Per la nomina è necessario il superamento del tirocinio di cui all'articolo 84-sexies e la collocazione in posizione utile in graduatoria in relazione ai posti disponibili. Dal tirocinio sono esonerati gli aspiranti provenienti dalla magistratura ordinaria o militare che siano cessati dal servizio da non oltre un quinquennio.

Art. 84-quinquies

(Procedimento per il conferimento dell'incarico)

Prevvia individuazione dal parte del Consiglio superiore della magistratura del numero degli incarichi di magistrato onorario, ciascun presidente di corte d'appello e ciascun procuratore generale provvedono alla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del bando del concorso a titoli per il conferimento degli incarichi dando notizia della avvenuta pubblicazione mediante comunicazione ai Consigli degli Ordini degli avvocati e dei notai nonché alle Università aventi sede nel distretto, e mediante inserzione del relativo avviso nel sito Internet del Ministero della giustizia..

La domanda di conferimento dell'incarico di magistrato onorario si propone nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale al Presidente della corte di appello ed al Procuratore generale*. Nella domanda

sono indicati i requisiti ed allegati i titoli posseduti, ed è contenuta la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

Gli interessati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di un distretto nello stesso anno e non possono indicare più di due sedi per ciascun distretto.

Il presidente della corte d'appello e il procuratore generale trasmettono al consiglio giudiziario le domande pervenute. Il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formula le proposte di ammissione al tirocinio sulla base di quanto previsto nell'articolo 84-sexies.

Le domande e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura, che delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 84-sexies per un numero di aspiranti non superiore del venti per cento rispetto al numero di magistrati onorari da nominare.

Le domande per il rinnovo dell'incarico sono proposte, a pena di decadenza, almeno dodici mesi prima della scadenza dell'incarico..

Art. 84 sexies

(svolgimento del tirocinio)

Il tirocinio per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario ha una durata di sei mesi e viene svolto presso l'ufficio giudiziario scelto dall'aspirante, sotto la direzione di un magistrato affidatario, nominato tra coloro che hanno almeno otto anni di anzianità di servizio.

Il consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura, nomina i magistrati affidatari tra i magistrati dichiarati idonei dal Consiglio superiore della magistratura ed organizza corsi teorico-pratici ai sensi dell'articolo 6.

Il tirocinio si articola nella partecipazione a tutte le attività giudiziarie svolte dal magistrato assegnatario, compresa la preparazione dell'udienza, la partecipazione alla camera di consiglio per i tirocinanti nella funzione giudicante, la redazione delle minute dei provvedimenti, nella frequenza di corsi teorico pratici della durata non inferiore a quindici giorni organizzati presso la Scuola superiore della magistratura o dai consigli giudiziari nel quadro delle attività di formazione decentrata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

Al termine del periodo di tirocinio i magistrati affidatari predispongono una relazione che, anche avuto riguardo alle informazioni fornite dai magistrati affidatari, contiene elementi per la valutazione delle attitudini dimostrate dal tirocinante, ed in particolare alla sua preparazione culturale professionale e giuridica, all'impegno profuso nelle attività di tirocinio, alla disponibilità al costante aggiornamento professionale ed alle circostanze da cui trarre un giudizio sul possesso dei requisiti di equilibrio, indipendenza ed imparzialità.

Il consiglio giudiziario formula per ciascun tirocinante un parere sulla idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie, sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari. Al parere, trasmesso al Consiglio superiore della magistratura per le deliberazioni di cui all'articolo 84-ter, sono allegate le relazioni dei magistrati affidatari e la documentazione acquisita ivi comprese le minute dei provvedimenti redatti.

Ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari a 30 euro per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai corsi teorico-pratici.

Art. 84-septies

(Incompatibilità)

Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri dei consigli e delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;

e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria;

f) i dipendenti della pubblica amministrazione che non siano cessati dal servizio all'atto dell'assunzione dell'incarico.

Il magistrato onorario che esercita la professione forense, anche in qualità di praticante ammesso al tirocinio, non può svolgere la propria attività nel circondario dell'ufficio di destinazione; non può inoltre svolgere svolgere la funzione onoraria nell'ufficio, salvo che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 18, secondo comma, lettere a), b) e c) e terzo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nei seguenti casi:

1) svolgimento da parte di parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado di attività di natura professionale o di lavoro dipendente o parasubordinata per imprese di assicurazione o banche aventi sede nel circondario;

2) iscrizione all'ordine degli avvocati del medesimo circondario dell'aspirante magistrato onorario, o svolgimento della attività professionale in forma associata ai sensi all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4

luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, del coniuge o del convivente, dei parenti fino al secondo grado o degli affini entro il primo grado;

3) sussistenza di vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza tra magistrati onorari dello stesso ufficio o tra uffici tra loro collegati come tribunale o procura della Repubblica. Gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Tale divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, al convivente.

Il magistrato onorario che abbia svolto le funzioni di vice procuratore onorario o di giudice onorario nel quadriennio precedente alla nomina rispettivamente a giudice onorario o vice procuratore onorario non può svolgere le relative funzioni penali nel medesimo distretto.

Il magistrato onorario non può assumere l'incarico di curatore, consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel distretto a cui appartiene l'ufficio presso il quale esercita le funzioni onorarie.

I funzionari della pubblica amministrazione o gli ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'articolo 84-quater, comma 1, lettera f), non possono svolgere le funzioni di magistrato onorario nel circondario degli uffici giudiziari in cui rientrano gli uffici presso i quali hanno prestato servizio nei *tre* anni antecedenti alla nomina

Art 84-octies

(Nomina)

Gli ammessi al tirocinio, che sono stati dichiarati idonei al termine del tirocinio ma non sono stati nominati magistrati onorari presso le sedi messe a

concorso, possono essere destinati, a domanda ed in assenza di cause di incompatibilità, ad altre sedi vacanti del medesimo distretto.

In caso di conferimento di incarico condizionato alla cessazione dell'attività lavorativa di cui all'articolo 84-septies, comma 1 lettera f), questa deve avvenire, a pena di decadenza dall'ufficio di magistrato onorario, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, e comunque prima dell'assunzione delle funzioni.

Il magistrato onorario assume possesso, a pena di decadenza, nell'ufficio di destinazione entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, o nel termine più breve fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 10.

I magistrati onorari che hanno in corso la procedura di rinnovo per il secondo o il terzo quadriennio rimangono in servizio fino alla definizione del relativo procedimento anche oltre il termine di scadenza del singolo incarico. Il rinnovo della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del quadriennio già decorso. In caso di mancata conferma i magistrati onorari in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro.

Art. 84 nonies.

(Cessazione, decadenza e revoca dall'ufficio)

Il magistrato onorario cessa dall'incarico al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alla scadenza del termine di durata della nomina nel caso del terzo quadriennio o, in caso di mancata riconferma, secondo le procedure di cui all'articolo 84-octies, comma quarto, o per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione.

Il magistrato onorario decade dall'incarico se non assume le sue funzioni entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 10, se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio, se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa di incompatibilità.

Il magistrato onorario può essere revocato dall'incarico a seguito di procedimento disciplinare.

La cessazione, la decadenza o la revoca dall'incarico è dichiarata o disposta con le stesse modalità previste per la nomina fatta eccezione per quanto previsto dall'ultimo periodo del quarto comma dell'articolo 84-octies.

Art. 84 decies

(Doveri e diritti del magistrato onorario)

Il magistrato onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. Ha inoltre l'obbligo di comunicare le cause di incompatibilità sopravvenute e di astenersi, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del codice di procedura civile e dall'articolo 36 del codice di procedura penale, in ogni caso in cui egli, un associato di studio, il coniuge e il convivente, abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti.

Può essere trasferito a domanda, dopo almeno due anni di servizio, presso altro ufficio anche appartenente ad un diverso distretto a condizione che non sussistano cause di incompatibilità.

Capo II

Delle funzioni esercitabili da parte dei magistrati onorari

Art.84-undecies

(Funzioni dei magistrati onorari)

I giudici onorari sono addetti a funzioni giudicanti civili e penali, i vice procuratori onorari sono essere addetti a funzioni requirenti in una o più delle articolazioni territoriali dell'ufficio con provvedimento del capo dell'ufficio sulla base dei criteri indicati nei provvedimenti tabellari o nei provvedimenti di organizzazione dell'ufficio.

I criteri generali per la predisposizione delle dei provvedimenti di cui al primo comma sono fissati dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto in particolare:

a) che l'impegno richiesto ai magistrati onorari sia compatibile con la prosecuzione dello svolgimento delle attività consentite;

b) che nell'ambito delle funzioni penali i giudici onorari possono essere adibiti a funzioni monocratiche o collegiali, anche in grado di appello, con esclusione dei procedimenti decisi in primo grado da giudici onorari e fatta, altresì, eccezione per le funzioni di giudice singolo per le indagini e per l'udienza preliminare, di componente del collegio della corte di assise, del tribunale del riesame e di quello per le misure di prevenzione. Nei giudizi monocratici possono essere adibiti in via prioritaria alla trattazione dei procedimenti relativi alla giustizia di pace, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, nonché alla trattazione dei reati di cui all'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale con esclusione dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale e dei delitti e contravvenzioni di cui all'articolo 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689, puniti con pena detentiva anche congiunta con pena pecuniaria;

c) che nell'ambito delle funzioni civili di primo grado, i giudici onorari siano prevalentemente addetti alla trattazione di cause relative alla giustizia di pace, vale a dire relative a beni mobili di valore non superiore a € 5.000, di cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore

non eccedente i 20.000 euro, di cause relative all'apposizione di termini ed all'osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, di cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case, di cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità, *di* cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di circolazione stradale, di cause di cui all'articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

d) che gli stessi possano, altresì, in relazione al carico di lavoro dell'ufficio, essere incaricati anche della trattazione dei procedimenti di cui al regolamento 861/2007 UE dell'11 luglio 2007 e di altre controversie di valore inferiore a cinquantamila euro, con esclusione di quelle in materia di lavoro, previdenza ed assistenza, di quelle in materia fallimentare, della famiglia e dello stato e capacità delle persone, in materia di separazione personale dei coniugi o scioglimento del matrimonio, di responsabilità professionale, di diffamazione a mezzo stampa, di marchio e brevetto, di diritto d'autore, di divisione o successione, di querela di falso, di società, di impugnazione dei provvedimenti concernenti la disciplina dell'immigrazione, in materia cautelare, di opposizioni avverso i provvedimenti delle autorità indipendenti e della Banca d'Italia, delle opposizioni avverso alle sanzioni finanziarie, di appalti pubblici quando sia parte una pubblica amministrazione, in materia elettorale, in materia di diritto della navigazione e in tutti i procedimenti di valore indeterminato; nell'ambito delle funzioni civili di secondo grado non possano trattare i procedimenti avverso le decisioni rese dal tribunale per i minorenni, i procedimenti la cui trattazione non sia consentita in primo grado, i procedimenti la cui trattazione sia prevista in corte di appello in unico grado e i procedimenti aventi ad oggetto la impugnazione di sentenze emesse da un giudice onorario.

e) che nell'ambito delle funzioni di sostituto procuratore della repubblica onorario i magistrati onorari possono essere delegati a rappresentare l'accusa nella udienza dibattimentale o camerale e per i procedimenti aventi ad oggetto reati di cui alla lettera b), con esclusione di quelli nei quali sia stato eseguito un arresto o fermo da parte della polizia giudiziaria o di quelli nei quali insorga la necessità di richiedere una misura cautelare personale o reale, fatta eccezione per i giudizi direttissimi; possono trattare i procedimenti in cui debbano essere richiesti o adottati provvedimenti di sequestro probatorio previo visto del procuratore della repubblica sulla richiesta o sul provvedimento; non possono richiedere o emettere i provvedimenti di cui agli articoli 254, 255, 267, 384, comma 1, 388, 389, 390 del codice di procedura penale né essere delegati a prendere parte alla udienza di cui all'articolo 391 del predetto codice; possono essere delegati per i procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b), nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto di pagamento di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; possono essere delegati a richiedere l'emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale;

f) della necessità che, fatti salvi i limiti di cui alle lettere b), c), d) ed e), possano essere incaricati, in caso di assenza o impedimento, della sostituzione di magistrati ordinari sia nelle funzioni monocratiche sia in quelle collegiali, in quest'ultimo caso in misura non eccedente una singola unità e mai per la sostituzione del presidente. Costituisce impedimento anche la situazione del magistrato ordinario che abbia un carico di lavoro eccedente la media nazionale o lo svolgimento di incarichi previsti dalla legge o l'impegno in una attività di carattere eccezionale o straordinaria attestata dal capo dell'ufficio. Possono

altresì, essere applicati, per periodi non superiori a sei mesi consecutivi, presso altri uffici del distretto.

Art. 2
(Procedimento disciplinare per la magistratura onoraria)

1. Nel regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 84-undecies, sono aggiunti i seguenti:

“Capo III
Del procedimento disciplinare

Art. 84 duodecies
(Procedimento disciplinare)

Salvo quanto previsto negli articoli successivi del presente capo, al procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati onorari si applicano i seguenti articoli del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109: 1, comma 1, 2, comma 1, fatta eccezione per le lettere b), p), dd), ee), e gg), 3, comma 1 fatta eccezione per la lettera c) e d), 3 bis, 4, 15, comma 1-bis, e 20.

Costituisce, altresì illecito disciplinare lo svolgimento di attività tali da recare in concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'articolo 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 come richiamato al primo comma.

84-terdecies .
(Sanzioni)

Il magistrato onorario che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) la censura;
- b) la revoca dall'incarico.

Quando per il concorso di più illeciti disciplinari si debbono irrogare più sanzioni di diversa gravità, si applica la sanzione prevista per l'infrazione più grave; quando più illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente più grave. Nell'uno e nell'altro caso può essere applicata anche la sanzione meno grave se compatibile.

84-quaterdecies.

(Censura)

La censura è una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo del provvedimento adottato dal Consiglio superiore della magistratura sulla proposta del consiglio giudiziario competente.

84-quindecies.

(Revoca dell'incarico)

La revoca dell'incarico è adottata con decreto del Ministro della giustizia su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura e determina la cessazione dell'incarico dalla data di comunicazione del decreto stesso o della sospensione delle funzioni onorarie se disposta.

84-sexdecies.

(Sanzioni applicabili)

Si applica la sanzione della censura per:

- a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 84-, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
- b) la consapevole occasionale inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
- c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di

incompatibilità di cui agli articoli di cui all'articolo 84-septies quando non sia stata dichiarata la decadenza dall'incarico;

d) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;

e) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

f) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

g) la scarsa laboriosità, se abituale;

h) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

i) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

l) i comportamenti posti in essere in violazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, come applicabile alla magistratura onoraria ai sensi dell'articolo 84-duodecies, con esclusione delle lettere e), g), h) e i) del comma 1.

Si applica la sanzione della revoca dell'incarico per:

a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;

b) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

c) i comportamenti posti in essere in violazione dell'articolo 3, comma 1, lettere e), g), h) ed i);

d) il magistrato onorario che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice.

84-septies-decies.

(Titolarità dell'azione disciplinare)

Entro un anno dalla notizia di un fatto avente rilievo disciplinare il presidente della corte di appello per i giudici onorari ed il procuratore generale della Repubblica presso la stessa corte per i vice procuratori onorari, a pena di decadenza, promuove l'azione disciplinare procedendo alla contestazione dell'illecito disciplinare sulla base della informativa di cui al quarto comma, delle notizie delle quali abbiano avuto conoscenza a seguito dell'assunzione di sommarie informazioni o del ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera dd), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 o di segnalazione del Ministro della giustizia. La notizia dell'illecito è da considerare circostanziata quando contiene tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie disciplinare. In difetto di tali elementi, l'informazione non costituisce notizia di rilievo disciplinare ed è inidonea a far decorrere il termine di decadenza .

La contestazione dell'illecito disciplinare deve contenere tutti gli elementi necessari alla corretta individuazione del fatto e della norma disciplinare violata. L'incolpato può chiedere di essere sentito personalmente e può depositare, entro trenta giorni dalla contestazione una propria memoria difensiva ed ha diritto, nel medesimo termine, di accedere agli atti del procedimento e di estrarne copia. Il Presidente della corte di appello o il procuratore generale comunica la proposta formulata al consiglio giudiziario e all'incolpato che può chiedere di essere sentito da tale organo, facendosi assistere da un collega o da un avvocato e può depositare memorie fino a cinque giorni prima della seduta del consiglio giudiziario in cui è trattato il procedimento. Ha, inoltre, diritto a presentare al Consiglio superiore della magistratura le sue osservazioni avverso la proposta del consiglio giudiziario entro venti giorni ricevimento dalla comunicazione della trasmissione della relativa delibera al Consiglio superiore della magistratura.

La decisione del Consiglio superiore della magistratura è adottata, a pena di decadenza, entro diciotto mesi dalla data di promuovimento dell'azione disciplinare.

Il capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario esercita le funzioni avuta notizia di fatti astrattamente qualificabili come illecito disciplinare provvede alla contestazione del fatto stesso al magistrato onorario chiedendo allo stesso di formulare entro quindici giorni le proprie osservazioni. Se a seguito delle osservazioni presentate il capo dell'ufficio non ritiene insussistente il fatto contestato, rimette gli atti al consiglio giudiziario competente.

Art 84-duodevicies *(Sospensione cautelare)*

A richiesta del Presidente della corte di appello o del procuratore generale della Repubblica presso la stessa corte il Consiglio superiore della magistratura sospende dalle funzioni il magistrato onorario sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale.

La sospensione permane sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento.

La sospensione è revocata, anche d'ufficio, dal Consiglio superiore della magistratura, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza. Negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare, la sospensione può essere revocata.

Quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni e possano comportare l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 84, comma 1 lettera b), il presidente della corte di appello ed il procuratore generale presso la stessa

corte possono chiedere al Consiglio superiore della magistratura la sospensione cautelare dalle funzioni del magistrato onorario anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare.

La sospensione di cui al quarto comma può essere revocata dal Consiglio superiore della magistratura in qualsiasi momento, anche d'ufficio.

Capo II

Istituzione del tribunale ordinario di primo grado

Art 3

(Istituzione del Tribunale ordinario di primo grado)

1.A decorrere dal 1° agosto 2008 gli uffici del giudice di pace sono trasformati in articolazioni del tribunale ordinario di primo grado e le relative competenze sono trasferite ai tribunali ordinari di primo grado nel cui circondario sono insediati con le seguenti modalità. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

a) Le competenze degli uffici del giudice di pace siti in località coincidenti con la sede circondariale del tribunale o con sezioni distaccate dello stesso sono esercitate dal tribunale ordinario di primo grado o dalla sezione distaccata dello stesso sulla base dei criteri di organizzazione contenuti nelle tabelle di cui all'articolo 7-bis e 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 che tengono conto della esigenza di istituire apposite sezioni per la giustizia di pace avente ad oggetto le controversie di cui alla lettera b);

b) le competenze degli uffici del giudice di pace che non coincidono con articolazioni esistenti del tribunale ordinario di primo grado sono esercitate da sezioni decentrate per la giustizia di pace, la cui competenza per territorio è individuata con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi, sentito il Consiglio superiore della magistratura e le Regioni interessate, entro il 31 luglio 2008, nelle quali possano essere trattati solo i procedimenti civili relativi a beni

mobili di valore non superiore a € 5.000, di cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti nei limiti di euro 20.000, di cause relative all'apposizione di termini ed all'osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, di cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case, di cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità, di cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di circolazione stradale, di cause di cui all'articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché procedimenti di cui al regolamento 861/2007 UE dell'11 luglio 2007 e i procedimenti penali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, salvo che ricorra una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

- c) la riassegnazione dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo è attuato con modalità tali da consentire la conservazione della trattazione del procedimento da parte del magistrato onorario assegnatario e della data di udienza prevista;
- d) il coordinamento delle sedi decentrate per la giustizia di pace è attribuito al magistrato che coordina la sezione distaccata nel cui territorio è collocata o ad un presidente di sezione del tribunale ordinario di primo grado in caso di assenza di sezione distaccate;
- e) ai procedimenti penali e civili pendenti innanzi agli uffici del giudice di pace alla data del 31 luglio 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni

previste dagli articoli da 311 a 322 del codice di procedura civile e quelle previste dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 per i procedimenti penali;

f) per tutte le decisioni emanate dal soppresso ufficio del giudice di pace, per le quali non pende appello alla data del 1° agosto 2008, la impugnazione si effettua dinanzi alla corte di appello secondo le ordinarie regole di competenza;

g) i procedimenti pendenti in grado di appello dinanzi al tribunale ordinario alla data del 31 luglio 2008 sono trattati esclusivamente da magistrati ordinari;

h) gli incarichi conferiti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari sono trasformati nel nuovo incarico di magistrato onorario con durata quadriennale dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli incarichi di giudice di pace sono trasformati nel nuovo incarico di magistrato onorario di durata quadriennale a decorrere dal 1° agosto 2008;

i) nella elaborazione dei provvedimenti tabellare relativamente alla organizzazione della giustizia di pace, i consigli giudiziari acquisiscono il parere delle Regioni interessate che deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta;

j) a decorrere dal 1° agosto 2008 cessano gli incarichi conferiti ai giudici onorari aggregati di cui alla legge 22 luglio 1997, n. 276 e sono soppresse le sezioni stralcio;

k) il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie assegnato agli uffici del giudice di pace, i beni e le dotazioni strumentali degli uffici stessi entrano a far parte del tribunale nel cui circondario si trovano a decorrere dal 1° agosto 2008 ed in prima applicazione è assegnato alla articolazione territoriale del tribunale ordinario di primo grado corrispondente a quella ove prestava servizio. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

Art 4

(indennità spettanti ai magistrati onorari)

1.L'articolo 64 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 è sostituito dal seguente:

“Art. 64

(Indennità dei magistrati onorari)

1.Ai magistrati onorari di cui all'articolo 84-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, spettano le seguenti indennità in relazione al servizio onorario effettivamente prestato:

- a) una indennità di euro 50,00 per ogni giorno di udienza o di partecipazione ad udienza monocratica, dibattimentale o camerale, a cui partecipano, con un limite massimo di quindici udienze mensili. L'indennità giornaliera di udienza compete una sola volta indipendentemente dal numero di udienze cui il magistrato onorario partecipa nella stessa giornata;
- b) una indennità di euro 45,00 per ogni sentenza o verbale di conciliazione in materia civile o penale emessa con esclusione di quelle che decidano unicamente sulla competenza, una indennità di euro 10,00 per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato.
- c) In materia penale è corrisposta una indennità di euro 45,00 per ogni richiesta di rinvio a giudizio, di applicazione di pena su richiesta o di giudizio immediato nonché una indennità di euro 10,00 per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:
 - decreto di archiviazione e relativa richiesta, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni con esclusione di quelli emessi per essere rimasto sconosciuto il reo;
 - provvedimento con il quale il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero

per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

- decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

- provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

- ordinanza di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

- decreto di sequestro preventivo e conservativo e relativa richiesta, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, e provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo;

- decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta e relativo decreto o richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

- decisione di riapertura delle indagini e relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

- decreto penale di condanna e relativa richiesta;

2. L'ammontare delle indennità di cui alle lettere a), b), c) e d) è rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente. In prima applicazione il triennio decorrerà dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla entrata in vigore della presente legge.

3. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati e sono assimilate, a fini fiscali, ai redditi di lavoro dipendente.

4. Le indennità previste dal presente articolo non possono superare in ogni caso l'importo di euro 74.000 lordi annui in essa compresa anche la eventuale quota di cui ai commi 5 e 6.

5. Sull'indennità annualmente corrisposta ai magistrati onorari iscritti ad ordini professionali si applica la ritenuta previdenziale prevista dalla rispettiva Cassa di previdenza di appartenenza per le prestazioni professionali nei confronti dei clienti.

6. Nei confronti dei magistrati onorari non iscritti ad ordini professionali, il versamento di cui al comma 5 è operato, a richiesta degli interessati ed in misura pari al 2% dell'importo lordo corrisposto nel mese, in favore di eventuali fondi di previdenza volontaria, integrativa o complementare sottoscritti dagli stessi per un periodo non inferiore dieci anni.

Art. 5

(Norme transitorie)

1. L'incarico quale magistrato onorario di cui all'articolo 84-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 dei giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è rinnovabile quadriennialmente previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fino alla cessazione per limiti di età che è fissata: a) in settantacinque anni per coloro che hanno superato i sessantotto anni, alla data di entrata in vigore della presente legge; b) in settanta anni per coloro che hanno un'età compresa tra i sessanta ed i sessantasette anni, c) in sessantacinque anni per coloro che hanno meno di sessanta anni. Il nuovo

incarico non può essere svolto più di otto anni nella medesima posizione tabellare.

2) L'incarico quale magistrato onorario di cui all'articolo 84-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge può essere rinnovato, alla scadenza, per tre periodi di quattro anni, previa delibera favorevole del Consiglio superiore della magistratura.

3) Le valutazioni in vista dei rinnovi quadriennali degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono operate in base ai criteri ed agli elementi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

4) In fase di prima applicazione del presente articolo tutti magistrati onorari in servizio di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposti a valutazione straordinaria di professionalità entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge sulla base degli elementi di cui al comma 3 ed in caso di valutazione negativa è disposta la cessazione dall'incarico onorario.

5. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge 1988, n. 400 da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme per lo svolgimento della selezione degli aspiranti magistrati onorari.

6. La pubblicazione di bandi per il conferimento di incarichi di magistrato onorario e le nuove nomine di giudici di pace, sono sospese fino al 1° agosto 2008. Sono revocati tutti i bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

7 le disposizioni di cui al Capo III del Titolo III- bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si applicano ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla data della entrata in vigore della presente legge. Per i giudici di pace si applicano a decorrere dal 1° agosto 2008

8. In deroga a quanto previsto al comma 7, i procedimenti disciplinari pendenti a carico dei giudici di pace nei quali è già stata operata la contestazione dell'illecito disciplinare continuano ad essere regolati dalle norme della legge 21 novembre 1991, n. 374, ma si applicano gli articoli 84-terdecies, 84-quaterdecies, 84-quinquiesdecies, 84-sexdecies, 84-septiesdecies, comma terzo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, se più favorevoli.

Art. 6
(modifiche di coordinamento e varie)

1. Le parole “tribunale ordinario” sono sostituite, ovunque ricorrono, da quella “tribunale ordinario di primo grado”.

2. Nel primo comma dell'articolo 43-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole “ed onorari” sono soppresse e dopo le parole che dirige la sezione” sono aggiunte quelle “secondo i criteri di cui all'articolo 7-bis”.

3. Nell'articolo 48-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

- nella rubrica sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole “e decentrate per la giustizia di pace”;

- nel primo comma dopo la parola “distaccata” sono aggiunte quelle “ o decentrate per la giustizia di pace”.

4. Nell'articolo 48-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni:

- nella rubrica sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole “e decentrate per la giustizia di pace”;

- nel primo comma dopo la parola “distaccate” sono aggiunte quelle “o decentrata per la giustizia di pace”.

5. Nell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

- nel primo comma lettera a) le parole “da vice procuratori addetti all'ufficio,” sono soppresse;

- nel primo comma lettera b) le parole “, nonché, limitatamente alla convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio in servizio da almeno sei mesi” sono soppresse;

- nel primo comma le lettere c) e d) sono soppresse;

- nel primo comma lettera e) le parole “, da vice procuratori addetti all'ufficio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera a)” sono soppresse.

6. Nell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

- nella rubrica le parole “giudici di pace” sono sostituite da quelle “magistrati onorari”;

- nel comma 1 le parole “ all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7 comma 2-bis e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni” sono sostituite da quelle “ai magistrati onorari”;

- nel comma 1, lettere a), b) e c) le parole “giudici di pace” sono sostituite da quelle “magistrati onorari”.

7. Nell'articolo 12-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

- nella rubrica le parole “giudici di pace” sono sostituite da quelle “magistrati onorari”;

- nel comma 1 le parole “giudici di pace” sono sostituite da quelle “magistrati onorari”;

- nel comma 2 le parole “dal coordinatore dell'ufficio del giudice di pace” sono soppresse.

8. Nella rubrica dell'articolo 12-quater del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 le parole “giudici di pace” sono sostituite da quelle “magistrati onorari”.

9. Ai magistrati onorari che abbiano svolto, dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'incarico onorario per due quadrienni con valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura e senza essere incorsi in sanzioni

disciplinari, è attribuita una riserva di posti nei concorsi per la nomina in prova nella qualifica iniziale dei ruoli delle ex carriere direttive del personale civile della pubblica amministrazione, nelle misure del 5 per cento per l'Amministrazione della giustizia e del 2 per cento per le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo.

Art 7

(Delega per il coordinamento)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il coordinamento delle disposizioni della presente legge con le altre norme di ordinamento giudiziario nel rispetto dei seguenti principi e dei criteri direttivi

- a) procedere alla abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili;
- b) procedere al mero coordinamento delle altre disposizioni di ordinamento giudiziario.

2. I decreti legislativi previsti dalla presente legge sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro trenta giorni dalla ricezione degli schemi; decorso tale termine i decreti legislativi sono comunque emanati.

CAPO III

Norme per la eliminazione dell'arretrato

Art. 8

(trattazione dei procedimenti anteriori al 30 giugno 2007)

1. Per la definizione dei procedimenti civili e penali pendenti alla data del 30 giugno 2007, esclusi quelli civili già assunti in decisione entro tale data, e per i procedimenti già assunti in decisione che siano rimessi in istruttoria si provvede, nei modi e termini previsti dalla presente legge, mediante il ricorso a giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari.
2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura, sono definite le dotazioni di magistrati onorari da assegnare agli uffici giudiziari di primo e secondo grado tenuto conto della entità del contenzioso pendente in ciascun ufficio alla data del 31 dicembre 2006, della percentuale media, relativa all'ultimo biennio anteriore al 31 dicembre 2006, di definizione dei procedimenti sopravvenuti e della media di scopertura dell'organico nel medesimo biennio, con la finalità di definire le pendenze arretrate entro quattro anni.
4. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 i capi degli uffici provvederanno a trasmettere ai Consigli giudiziari le proposte di modifica tabellare immediatamente esecutive rivolte a dare attuazione alle finalità della presente legge; le proposte saranno elaborate secondo i criteri di cui all'articolo 9.
5. In deroga a quanto previsto nel terzo comma dell'articolo 84-undecies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il magistrato onorario può trattare in relazione ai procedimenti di cui al comma 1, procedimenti civili di valore non superiore a duecentomila euro.

Art. 9.
(Modifiche tabellari).

1. Presso ogni ufficio giudiziario ove sia previsto un contingente di magistrati onorari il capo dell'ufficio deve provvedere nel rispetto del termine di cui all'articolo 8, comma 4, alla modifica delle tabelle per adeguarle al programma per la definizione, con la massima sollecitudine, dei procedimenti pendenti alla data del 31 giugno 2007.

2. L'assegnazione dei magistrati onorari nelle sezioni o gruppi di lavoro è operata, di regola, in ragione di un giudice onorario ogni due magistrati ordinari. Se l'entità del contenzioso pendente è notevole, il rapporto può anche essere di due magistrati onorari per giudice ordinario, ma non superiore. La individuazione dei procedimenti di cui all'articolo 8, comma 1, è eseguita sotto il controllo del presidente di sezione o del responsabile del gruppo di lavoro con l'ausilio del magistrato ordinario e dei magistrati onorari allo stesso collegati; la ripartizione e l'ordine di trattazione dello stesso, è stabilito secondo criteri da adottarsi da parte del Consiglio superiore della magistratura che terranno anche conto, nel prevedere la ripartizione dei fascicoli tra il magistrato ordinario ed i magistrati onorari allo stesso collegati, dell'ordine di anzianità dei procedimenti e delle tipologie di contenzioso che possono essere trattate dalla magistratura onoraria, della necessità di individuare per ciascun ruolo un programma di definizione del contenzioso, e della applicabilità ai procedimenti penali della legge 241/2006; dalla possibilità di riassegnazione sono esclusi i procedimenti civili già rinviati per la udienza di precisazione delle conclusioni compresa nel periodo di cinque mesi dalla data di ripartizione del ruolo mentre può essere effettuata l'assegnazione al giudice onorario dei procedimenti rinviati ad epoca successiva. Allo stesso modo si opera la riassegnazione dei procedimenti eventualmente ancora pendenti alla data del 31 luglio 2008 innanzi alle sezioni stralcio di cui alla legge 22 luglio 1997, n. 276.

3. Al fine dell'ordinato avvio e del sollecito espletamento delle attività di recupero del contenzioso pendente, il Consiglio superiore della magistratura

indica criteri per la verifica tempestiva dell'andamento delle definizioni in particolare prevedendo che i presidenti di sezione ed i procuratori aggiunti della Repubblica procedano con cadenza periodica ravvicinata a riunioni con tutti i magistrati ordinari ed onorari della propria sezione o gruppo e con il funzionario preposto alla cancelleria o segreteria giudiziaria per esaminare congiuntamente, gli eventuali problemi insorti, le innovazioni che possono avere effetti sul lavoro giudiziario, e per formulare proposte al capo dell'ufficio se le soluzioni esulano dai loro poteri di intervento. Prevede, inoltre, essere prevista la periodicità delle riunioni di cui all'articolo 47-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ed in quelle convocate dai procuratori aggiunti, nelle quali esaminare gli orientamenti giurisprudenziali seguiti dai magistrati ordinari ed onorari della sezione o del gruppo di lavoro e che la presenza a dette riunioni è obbligatoria sia per i magistrati ordinari sia per quelli onorari.

4. Tra i criteri deve essere previsto che periodicamente ciascuna sezione o gruppo di lavoro riferisce al capo dell'ufficio sulla attività svolta e sulla dinamica dei flussi del contenzioso e che il capo dell'ufficio invii una relazione al Consiglio giudiziario unitamente ad eventuali proposte di modifica tabellare.

Art. 10

(prestazioni di lavoro straordinario)

1. In relazione alle sole esigenze connesse con il recupero dell'arretrato, in deroga alle vigenti disposizioni, il personale del Ministero della giustizia, ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, è autorizzato, in deroga alle disposizioni vigenti, allo svolgimento di prestazione di lavoro straordinario per gli anni 2008, 2009 e 2010, per un monte ore pari ad euro 1.800.000 l'anno.

Art. 11

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 42-ter, 42 quater, 42 quinquies, 42-sexies, 42-septies,, 43-bis, commi secondo e terzo, 71 e 71 bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. La legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogata a decorrere dal 1° agosto 2008.

Art. 12.

(Norma di copertura).

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del presente provvedimento, la spesa prevista è pari complessivamente a euro 23.557.969 a decorrere dall'anno 2008.

2. Per le finalità di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa di euro 1.800.000 a decorrere dall'anno 2008.

3. Agli oneri indicati ai commi 1 e 2 pari complessivamente a euro 25.357.969 a decorrere dall'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-*bis*, della citata legge n. 468 del 1978.

Art. 13
(entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per gli articoli 2, 4, relativamente ai soli giudici di pace, 5, comma 1, 6, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, e 9, che si applicano a decorrere dal 1° agosto 2008.